

**STUDIO BENVENUTI**  
**Associazione Professionale**  
Santa Croce 205 – 30135 Venezia  
Tel. 041.5231027 – Fax 041.5224190

**AVANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**- per il Lazio -**

**ROMA**

**MOTIVI AGGIUNTI**

per il **Comune di Forni di Sopra** (C.F. 84002010308- P.I 01461900308), con sede in Piazza del Comune, 2, Forni di Sopra, C.A.P. 33024 (UD), in persona del Sindaco *pro tempore*, arch. Marco Lenna, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio, dagli avv.ti prof. Giorgio Orsoni (C.F. RSNRGRG46M29L736M), Pier Marco Rosa Salva (C.F. RSSPMR85S07L736F) e Paolo Brambilla (C.F. BRMPLA82M15L781N) del Foro di Venezia (i quali indicano quale numero di fax: 041/5224190 e quali indirizzi di posta elettronica certificata: giorgio.orsoni@venezia.pecavvocati.it;piermarco.rosasalva@venezia.pecavvocati.it; paolo.brambilla@venezia.pecavvocati.it), domiciliato presso lo Studio degli stessi, in Venezia, S. Croce n. 205

**NEL GIUDIZIO NRG. 11731/2021**

Promosso dallo stesso

- Ricorrente -

**CONTRO**

la **Presidenza del Consiglio dei Ministri** (C.F. 80188230587), in persona del Presidente *pro tempore*;  
il **Dipartimento per lo Sport** (C.F. 80188230587) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato

- Resistenti -

**NONCHÉ NOTIZIANDONE**

il **Comune di Gradoli (VT)** (C.F. 00212140560), in persona del Sindaco *pro*

*tempore*

la **A.S.R.D. Udine United Rizzi Cormor S.S.D. a r.l.** (C.F. 01036320305), in persona del legale rappresentante *pro tempore*

- *Controinteressati (estratti dalla graduatoria)* -

### **IN PUNTO**

Annullamento, **previa adozione delle più adeguate misure cautelari**, oltre che dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio, della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport, pervenuta via PEC il 14 dicembre 2021.

--- o0o ---

### **FATTO**

1) Il presente giudizio ha ad oggetto l'esclusione, disposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con provvedimento del 13 settembre 2021, della domanda di finanziamento presentata dal Comune di Forni di Sopra (UD) nell'ambito del Bando Sport e Periferie 2020.

2) Ai fini di partecipare a tale bando, infatti, l'Amministrazione comunale aveva attribuito apposito incarico a una tra le più rinomate e specializzate Società di professionisti del nord-est, la quale predisponeva il progetto definitivo/esecutivo, datato settembre 2020, in piena aderenza alla normativa vigente.

La completezza e regolarità del progetto era peraltro confermata dal verbale del 28 settembre 2020 di verifica e validazione del medesimo.

3) Il progetto aveva a oggetto la riqualificazione e rigenerazione dell'impianto sportivo di base sito in località Davost, con demolizione delle strutture esistenti e ricostruzione di: campo da tennis con copertura, tiro a segno biathlon, bocciodromo, spogliatoi di calcio, area ristoro e punto vendita.

Per quanto rileva in questa sede, il progetto prevedeva, per la copertura dei campi da

tennis, l'installazione di un'apposita tensostruttura che sarebbe stata fornita da una ditta esterna sulla base di un successivo contratto di appalto, come sempre avviene in questi casi.

In particolare, il progetto prevedeva una tipologia ed un prezzo (desunto da un'analisi di mercato) della tensostruttura, rimandando la progettazione all'operatore economico aggiudicatario della fornitura, con relativi calcoli ed omologazioni.

4) Il comune di Forni di Sopra presentava il 23 ottobre 2020 la propria domanda, completa di tutti gli allegati, in particolare di tutti gli elaborati progettuali (cfr. doc. 8).

In seguito, senza, a distanza di un anno, senza aver ricevuto in precedenza alcuna richiesta di chiarimenti o di integrazione, il Comune prendeva atto dell'avvenuta pubblicazione del decreto del Dipartimento per lo Sport del 13 settembre 2021, il quale approvava:

- **Allegato A)** contenente la graduatoria finale dei progetti presentati, dei quali solo una parte risultava oggetto di finanziamento in ragione delle risorse disponibili;

**Allegato B)** contenente l'elenco delle domande di finanziamento ritenute non ammissibili a seguito dell'istruttoria tecnico-amministrativa per la presenza di vizi escludenti non superabili o non superati nemmeno a seguito dell'attivazione del soccorso procedimentale;

**Allegato C)** contenente le domande ritenute non ammissibili dalla Commissione.

In particolare, l'Amministrazione comunale prendeva atto di essere stata collocata tra i soggetti non ammessi di cui all'Allegato C, con motivazione – sintetizzata nella colonna «Esito» – «Progetto non conforme a quanto previsto dall'art. 23 del d.lgs. 50/2016 e art. 24 e seguenti e art. 33 e seguenti del d.p.r. 207/2010».

La non ammissione, dunque, veniva supportata da una mera formula di stile, ripetuta per tantissime altre domande escluse, senza nessuna ulteriore specificazione.

5) E nessuna ulteriore specificazione delle ragioni di non ammissione perveniva neppure dopo che l'Amministrazione comunale il 14 settembre 2021 richiedeva, come indicato sul sito web del Bando, che fosse esplicitata con successiva e-mail una tale più specifica motivazione.

6) L'Amministrazione comunale si vedeva dunque costretta, alla luce anche degli investimenti svolti per partecipare al Bando di finanziamento, ad adire codesto Ecc.mo TAR con ricorso notificato il 12 novembre 2021, formulando altresì istanza per la concessione di adeguate misure cautelari.

7) Codesto Ecc.mo TAR, con ordinanza del 15 dicembre 2021, ritenuto, per la completa cognizione del giudizio, di disporre incompetenti istruttori, richiedeva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di fornire entro trenta giorni una dettagliata e documentata relazione riguardo alla vicenda.

8) Contestualmente, tuttavia, l'Amministrazione statale notificava via PEC al Comune di Forni di Sopra, il 14 dicembre 2021, una nota con cui, riscontrando la richiesta di conoscere le motivazioni sottese all'esclusione, evidenziava una presunta carenza degli elaborati progettuali essenziali.

In particolare, ad avviso della Presidenza, il progetto avrebbe analizzato solo il blocco servizi senza rappresentare *«la copertura del campo da tennis, per il quale mancano elaborati architettonici, dettagli, relazione di calcolo delle strutture di fondazione e in elevazione»*.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri giungeva così – erroneamente e stando a quanto illegittimamente rappresentato solo successivamente – al *«declassamento del livello di progettazione presentato»*, ovvero da progetto definitivo/esecutivo a (evidentemente) progetto definitivo, e ad escludere lo stesso dalla procedura.

E ciononostante per la copertura del campo dal tennis fosse stata solo prevista l'installazione di una tensostruttura in forza di un successivo appalto di fornitura,

come ormai sempre avviene in caso di ricorso a queste strutture, e pur se il Bando prevedeva, come minimo livello progettuale, proprio quello definitivo (!).

9) Successivamente, con relazione depositata in giudizio in ottemperanza all'ordinanza di codesto Ecc.mo TAR, la medesima Presidenza del Consiglio dei Ministri evidenziava, invece, del tutto contraddittoriamente, come il livello progettuale sarebbe stato declassato da esecutivo a definitivo a causa di una generica – e mai prima contestata – carenza di adeguati dettagli grafici degli impianti e di una non precisata certificazione APE post-intervento.

Tanto da legittimare la *«non assegnazione del punteggio aggiuntivo, perché non presentava il livello di approfondimento richiesto per un progetto esecutivo»* (sempre punto 9).

Con ciò confermando l'assoluta confusione che caratterizza l'istruttoria svolta in relazione alla domanda del Comune ricorrente e l'illegittimità dell'esclusione del suo progetto, che in ogni caso avrebbe dovuto essere ammesso alla valutazione (quantomeno come progetto definitivo).

---o0o---

A fronte di tali sopravvenute circostanze, il Comune di Forni di Sopra non può purtroppo esimersi dal proporre motivi aggiunti per impugnare la sopravvenuta nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2021 e per ulteriormente censurare i provvedimenti già oggetto del ricorso, che risultano vieppiù illegittimi.

E ciò per i seguenti motivi di

### **DIRITTO**

**1) Violazione di legge – Violazione art. 3 l. 241/1990 – Violazione art. 41 CDFUE – Eccesso di potere – Carenza di motivazione – Illogicità – Arbitrarietà – Irragionevolezza – contraddittorietà**

Con il primo motivo di ricorso il Comune di Forni di Sopra ha censurato il decreto

del 13 settembre 2021 e relativi atti presupposti (tra cui il verbale n. 34 della Commissione) per carenza di motivazione.

Ora, il Dipartimento per lo Sport con la nota del 14 dicembre 2021, laddove descrive la «*criticità escludente*» che avrebbe fondato l'esclusione dell'istanza presentata dal Comune di Forni di Sopra, intenderebbe apportare una motivazione postuma – e comunque erronea – da porre a fondamento della predetta illegittima esclusione.

Motivazione che risulta peraltro del tutto contraddittoria rispetto alle argomentazioni contestualmente svolte in giudizio dal medesimo Dipartimento.

a) Da un lato, infatti, l'Amministrazione resistente incorre nuovamente in una violazione dei principi che presiedono alla motivazione dei provvedimenti amministrativi e che escludono la possibilità di indicare successivamente ragioni che ne hanno determinato l'adozione.

Alla Pubblica Amministrazione, in particolare, non è dato supplire successivamente a quella carenza ed insufficienza motivazionale che rifletta e sia sintomo di un illegittimo esercizio del potere.

Se, come ha avuto modo di evidenziare recentemente la stessa giurisprudenza amministrativa, è in astratto configurabile un provvedimento postumo che (nella forma della convalida) superi un precedente deficit nel riepilogo delle ragioni della decisione, mai potrà essere emendato quel vizio della motivazione che «riflette un vizio sostanziale della funzione (in termini di contraddittorietà, sviamento, travisamento, difetto dei presupposti), il difetto degli elementi giustificativi del potere non può giammai essere emendato, tantomeno con un mero maquillage della motivazione» (così, tra le più recenti, Cons. Stato, VI, 27 aprile 2021, n. 3385).

E comunque, anche nel primo caso, l'integrazione motivazionale sarebbe ammissibile unicamente nella misura in cui i documenti dell'istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della

precedente determinazione assunta (cfr., recentemente, Cons. Stato, Sez. IV, 19 luglio 2021, n. 5401; cfr. anche, sull'esigenza di una rinnovata istruttoria, tra i vari, TAR Campania, Napoli, Sez. I, 3 agosto 2021, n. 5428; TAR Emilia Romagna, Parma, Sez. I, 5 ottobre 2020, n. 173) .

Nel caso di specie, tuttavia, non è dato ravvisare nessuna di queste circostanze.

Il Dipartimento per lo Sport con il decreto del 13 settembre 2021 ha escluso la domanda del Comune di Forni di Sopra in quanto il *«Progetto non [sarebbe] conforme a quanto previsto dall'art. 23 del d.lgs. 50/2016 e art. 24 e seguenti e art. 33 e seguenti del d.p.r. 207/2010»*.

Con la nota del 14 dicembre 2021, ora, il medesimo Dipartimento riconduce il declassamento progettuale al fatto che il progetto *«non rappresenta la copertura del campo da tennis, per il quale mancano elaborati architettonici, dettagli, relazione e di calcolo delle strutture di fondazione e in elevazione»*.

Senonché, la formula di esclusione era sin dall'origine priva di qualsivoglia ulteriore specificazione, neppure rinvenibile nei precedenti verbali della Commissione o in un qualche atto istruttorio.

L'amministrazione resistente ha sempre utilizzato una generica formula di stile, ripetuta per tantissime altre posizioni nell'elenco dei progetti esclusi, insuscettibile di rappresentare la sintesi di una specifica motivazione già svolta ed articolata a monte in un qualche atto precedente dell'istruttoria, che infatti mai è stato depositato in giudizio.

Non si vede, così, su la base di quali precedenti atti la nota del 14 dicembre 2021 vada a ricondurre l'esclusione alla mancata rappresentazione delle coperture dei campi da tennis nel progetto, che come poi si dirà (motivo n. 2) neppure doveva essere rappresentata, visto che si trattava della futura installazione di tensostrutture fornite da ditte specializzate.

b) Per le medesime ragioni, del tutto irrilevanti ai fini motivazionali sono le argomentazioni svolte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la relazione depositata in giudizio il 18 gennaio 2022 (in particolare al punto 9)

Con tale relazione, infatti, vengono nuovamente indicate le presunte ragioni che avrebbero portate a declassare il progetto del Comune di Forni di Sopra da esecutivo a definitivo.

Senonché, come evidenziato anche recentemente da questo codesto Ecc.mo TAR, «non è consentita l'integrazione postuma in giudizio della motivazione del provvedimento impugnato, rappresentando detta motivazione parte integrante e insostituibile dell'atto amministrativo (cfr. TAR Basilicata, n.296 del 2021, TAR Campania, V, n.2295 del 2021, TAR Lombardia, II, n.388 del 2021)» (TAR Lazio, Roma, Sez. II bis, 11 ottobre 2021, n. 10469).

c) Non solo, con siffatta relazione viene addirittura indicata una diversa motivazione della decisione rispetto a quella resa con la nota del 14 dicembre 2021.

L'esclusione sarebbe infatti ora fondata non sulla mancata rappresentazione delle coperture dei campi da tennis, ma sulla «*carenza della certificazione APE post-intervento e di adeguati dettagli grafici degli impianti da finanziare*».

Ne consegue un insanabile contrasto tra i due suffragi motivazionali che, anche a voler prescindere dalla loro tardività, **risultano del tutto contraddittori, illogici e arbitrari, come tali assolutamente inidonei a supportare il declassamento del progetto e l'esclusione del Comune di Forni di Sopra.**

Non solo, entrambe le motivazioni risultano comunque del tutto carenti, poiché, anche a guarda le due diverse e contrapposte ragioni che avrebbero determinato il declassamento, non è indicato neppure a quale livello progettuale sarebbe stato declassato il progetto (a quello definitivo? O, ancor più illegittimamente ed arbitrariamente, a quello di studio di fattibilità?) e, soprattutto, in base a quali specifici

riferimenti normativi.

D'altra parte, si tratta di due corredi motivazionali che restano il sintomo di un illegittimo esercizio del potere di valutazione dei progetti ai fini dell'ammissibilità delle domande di finanziamento, esercitato in maniera illegittima anche sotto il profilo sostanziale, come subito si dirà

Tanto appare comunque di per sé sufficiente a confermare l'illegittimità dei provvedimenti già impugnati con il ricorso e della nota del 14 dicembre scorso censurata con i presenti motivi aggiunti.

---o0o---

**2) Violazione di legge – Violazione art. 23 d.lgs. 50/2016 – Violazione artt. 23 ss. e 33 D.p.R. 207/2010 – Violazione artt. 6, 7 e 8 dell'Avviso pubblico del 13 luglio 2020 – Difetto di presupposto – Eccesso di potere – Travisamento dei fatti – Carenza di istruttoria – Irragionevolezza – Illogicità – Arbitrarietà – Sviamento**

La nota del Dipartimento per lo Sport del 14 dicembre 2021, così come i provvedimenti impugnati con il ricorso, risultano illegittimi anche laddove declassano il progetto definitivo-esecutivo proposto dal Comune di Forni di Sopra.

I livelli di dettaglio richiesti per la qualificazione di un progetto come definitivo ed esecutivo sono delineati in via generale dal quadro normativo vigente.

Per il progetto definitivo è necessario che siano compiutamente individuati, *ex art. 23, comma 7, d.lgs. 50/2016, «i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma [...]*».

Quanto al livello esecutivo, è necessario *ex comma 8 del medesimo art. 23* che siano

determinati «in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita».

Come emerge dal tenore letterale di tali previsioni, il progetto deve individuare in ogni dettaglio i lavori da realizzare, ma non eventuali elementi suscettibili di successiva fornitura da parte di ditte specializzate e titolari di brevetti, come avviene per le coperture da installarsi tramite tensostrutture.

a) Ora, la nota del 14 dicembre 2021 fonda il declassamento del progetto sulla circostanza che esso «*analizza esclusivamente il blocco servizi ma non rappresenta la copertura del campo da tennis, per il quale mancano elaborati architettonici, dettagli, relazioni di calcolo delle strutture di fondazione e in elevazione*».

Senonché, negli elaborati progettuali era stato chiaramente indicato come, per la copertura dei campi da tennis, sarebbe stata installata un'apposita tensostruttura, la quale sarebbe stata fornita – come sempre avviene – da una ditta esterna sulla base di un successivo contratto di appalto.

In particolare, il progetto prevedeva una tipologia ed un prezzo (desunto da un'analisi di mercato) della tensostruttura, rimandando la progettazione all'operatore economico aggiudicatario della fornitura, con relativi calcoli ed omologazioni.

Si tratta, d'altra parte, di elementi usualmente coperti da brevetto, per i quali una progettazione a livello esecutivo non è concretamente fattibile proprio in relazione alle caratteristiche dei singoli componenti, che dipendono da ogni singolo produttore.

Non si vede, dunque, sotto che profilo sia dato ravvisare dei deficit progettuali o

carenze tali da permettere un declassamento del progetto, che è in realtà completo sotto ogni profilo e pienamente rispondente ai requisiti minimi previsti dall'art. 23 del d.lgs. 50/2016.

In realtà, la valutazione svolta dall'Amministrazione appare del tutto superficiale ed arbitraria, sintomo di un'istruttoria che ha totalmente trascurato di considerare come la copertura sarebbe stata realizzata tramite l'installazione di una tensostruttura da parte di un fornitore specializzato.

Di talché, la nota del 14 dicembre scorso risulta del tutto illegittima, al pari dei provvedimenti già impugnati.

**b)** Peraltro, la totale superficialità ed irragionevolezza che caratterizza le valutazioni che sono state svolte rispetto al progetto presentato dal Comune di Forni di Sopra risulta anche dalle argomentazioni che il Dipartimento dello sport ha poi svolto in giudizio con la relazione depositata il 18 gennaio scorso.

Al di là del fatto che si tratta di una relazione quasi totalmente inconferente, in quanto relativa a circostanze che non sono oggetto del presente giudizio, al punto 9 essa evidenzia come il declassamento progettuale dovrebbe in realtà essere imputabile alla *«carezza della certificazione APE post-intervento e di adeguati dettagli grafici degli impianti da finanziare»*.

Orbene, a prescindere nuovamente dalla totale contraddittorietà tra le due motivazioni, anche una tale valutazione risulterebbe del tutto illegittima ed inconferente nel caso di specie.

Nell'ambito del progetto sono state infatti chiaramente e ripetutamente indicati i benefici che conseguiti, in termini di risparmio energetico, tramite la sua realizzazione.

E, come già evidenziato, il progetto riporta dettagli grafici più che adeguati in relazione a tutte le sue componenti.

c) Tant'è, appunto, che il medesimo progetto è stato positivamente verificato e validato dagli organi competenti, come progetto definitivo/esecutivo, con verbale del 28 settembre 2020.

Diversamente non potrebbe essere, in quanto il progetto risulta comunque conforme anche alle previsioni – sebbene non richiamata nell'avviso – di cui agli artt. 24 ss. e 33 ss. del d.p.r. 207/2010.

Tali previsioni specificano i documenti che compongono il progetto definitivo (artt. 24 ss.) ed esecutivo (artt. 33 ss.), e in particolare:

(i) quanto al progetto definitivo, sono disciplinati: Art. 24 - Documenti componenti il progetto definitivo; Art. 25 - Relazione generale del progetto definitivo; Art. 26 - Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo; Art. 27 - Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale; Art. 28 - Elaborati grafici del progetto definitivo; Art. 29 - Calcoli delle strutture e degli impianti; Art. 30 - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo; Art. 31 - Piano particellare di esproprio; Art. 32 - Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo;

(ii) quanto al progetto esecutivo, sono disciplinati: Art. 33 - Documenti componenti il progetto esecutivo; Art. 34 - Relazione generale del progetto esecutivo; Art. 35 - Relazioni specialistiche; Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo; Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; Art. 38 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti; Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera; Art. 40 – Cronoprogramma; Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari; Art. 42 - Computo metrico estimativo e quadro economico; Art. 43 - Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto.

Tutte tali previsioni, per quanto rilevanti e nella misura in cui erano applicabili, sono state pienamente rispettate nel caso di specie, senza che possano assumere alcuna

rilevanza le considerazioni svolte dal Dipartimento per lo Sport con la nota del 14 dicembre scorso o con la – diversa – relazione depositata in giudizio il successivo 18 gennaio.

In particolare, non si vede come possano rilevare i prospetti relativi alle tensostrutture, oggetto di successiva fornitura e progettazione da parte di un operatore specializzato, quindi in tal senso neppure oggetto dei lavori da svolgere (e quindi da progettare).

Con la conseguenza che non solo i provvedimenti già impugnati risultano a maggior ragione illegittimi, ma che parimenti illegittima è la predetta nota del 14 dicembre 2021, mentre del tutto infondate si rivelano le argomentazioni frattanto svolte in giudizio dall'Amministrazione resistente con l'ultima relazione depositata.

---o0o---

**3) Violazione di legge – Violazione art. 23 d.lgs. 50/2016 – Violazione artt. 23 ss. e 33 D.p.R. 207/2010 – Violazione artt. 6, 7 e 8 dell'Avviso pubblico del 13 luglio 2020 – Difetto di presupposto – Eccesso di potere – Travisamento dei fatti – Carenza di istruttoria – Irragionevolezza – Illogicità – Arbitrarietà – Sviamento**

Da ultimo, si conferma del tutto illegittima la decisione di escludere la richiesta di finanziamento del Comune di Forni di Sopra, adottata con decreto del 13 settembre 2021, poi motivata con la nota del 14 dicembre 2021 oggetto dei presenti motivi aggiunti, nonostante il declassamento del progetto.

L'Amministrazione comunale ricorrente aveva infatti impugnato l'esclusione della propria domanda di finanziamento anche laddove giungeva ad escludere un progetto riqualificato – evidentemente – come definitivo, sebbene ai sensi degli artt. 6 e 7 dell'avviso pubblico del 13 luglio 2020 era previsto, come livello progettuale minimo, quello della progettazione definitiva.

Ed invero, come evidenziato con il secondo motivo di ricorso, l'art. 6 dell'avviso pubblico del 13 luglio 2020, nel disciplinare i termini e le modalità di presentazione

delle domande, si limitava a richiedere che fosse allegato, tra l'altro: «[...]/c. progetto definitivo o esecutivo, redatto ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; [...]».

Soggiungendo l'art. 7 sui criteri di selezione, lett. d), che «Per accedere alla richiesta di finanziamento è richiesto come livello minimo di progettazione quello "DEFINITIVO"».

L'avviso, costituente la *lex specialis* della procedura, si limitava dunque a richiedere che fosse presentato un progetto definitivo e che questo fosse redatto ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 50/2016.

Di tale circostanza è d'altra parte ben consapevole la stessa Amministrazione resistente, che nella relazione depositata il 18 gennaio scorso evidenzia (al punto 9, pag. 8) come il declassamento del progetto a definitivo determinasse non l'esclusione della domanda, ma solo la non assegnazione del punteggio aggiuntivo.

Nel caso di specie, tuttavia, la domanda è stata illegittimamente ed immotivatamente esclusa, senza che neppure la – tardiva – nota del 14 dicembre 2021 giunga a spendere alcuna considerazione sotto tale profilo.

La nota, infatti, si limita a dare atto di come l'esclusione sarebbe dovuta alla mancata rappresentazione della copertura del campo da tennis, circostanza che, come visto, non solo non incide in realtà sulla completezza del livello esecutivo della progettazione, ma che in ogni caso non consentiva di disporre alcuna esclusione.

La circostanza che il progetto avesse, al più, il livello di definitivo avrebbe dovuto essere valutata nell'attribuzione dei punteggi, con il mancato riconoscimento del punteggio aggiuntivo previsto per le proposte avente già i dettagli della progettazione esecutiva

Tutto ciò a conferma dell'illegittimità dei provvedimenti già impugnati e della stessa nota del 14 dicembre scorso, che nuovamente motiva un'esclusione sul presupposto

di una (in realtà non esistente) carenza progettuale, la quale in ogni caso non avrebbe potuto legittimare l'esclusione.

---o0o---

### **ISTANZA CAUTELARE**

Le argomentazioni già svolte appaiono sufficienti ad evidenziare l'illegittimità dell'esclusione del Comune di Forni di Sopra dalla procedura di finanziamento bandita dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri con avviso pubblico del 13 luglio 2020.

Quanto al *periculum*, a fronte dell'adozione del decreto di approvazione delle graduatorie e della prossima erogazione dei finanziamenti, il Comune rischia di essere irrimediabilmente pregiudicato in difetto di adeguate misure cautelari.

Le risorse sono infatti destinate ad esaurirsi per effetto dell'erogazione dei finanziamenti, con la conseguenza che appare urgente l'adozione di adeguate misure cautelari, che consentano ad esempio all'Amministrazione comunale di essere ammessa – anche con riserva – alla valutazione del progetto presentato.

Tutto ciò con sospensione, almeno in parte, anche della graduatoria dei progetti finanziati (Allegato A), affinché non vengano nel frattempo pregiudicate le ragioni del Comune ricorrente.

Pregiudizio che avrebbe non solo natura economica, ma soprattutto sociale, ambientale e territoriale, venendo meno la possibilità di rivitalizzare e rilanciare il proprio territorio con un intervento fondamentale di recupero dell'impianto sportivo.

---o0o---

**Per i suesposti motivi, il Comune di Forni di Sopra, in persona del Sindaco *pro tempore, ut supra* rappresentato e difeso**

### **CHIEDE**

che codesto Ecc.mo TAR voglia, previa adozione delle misure cautelari più adeguate,

annullare i provvedimenti indicati in epigrafe, nonché quelli già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio, e, per l'effetto, disporre l'ammissione del Comune di Forni di Sopra alla valutazione della domanda con attribuzione dei punteggi e revisione della graduatoria dei progetti finanziati (Allegato A del Decreto del 13 settembre 2021);

---o0o---

Ai sensi dell'art. 13 del dpr 115/2002 si dichiara che il contributo unificato dovuto è pari ad Euro 650,00.

Vittoria di spese ed onorari.

Venezia, 26 gennaio 2022

Avv. Prof. Giorgio Orsoni

Avv. Pier Marco Rosa Salva

Avv. Paolo Brambilla